COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 68 / 2020

Oggetto : ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI PARZIALE APERTURA DELL'AREA COMUNALE DENOMINATA "ORTI SOCIALI"- MODALITA'

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i decreti legge n. 6 del 23/02/2020 convertito con modifiche nella Legge n. 13/2020 e il decreto legge n. 19 del 25/03/2020 contenenti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Preso atto del DPCM 10 aprile 2020 che all'art. 2, comma 5, nell'ambito delle misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, aveva consentito tra l'altro l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli;

Vista l'ordinanza del Presidente della giunta regionale Toscana n. 36 del 14/04/2020 che detta specifiche disposizioni in materia di agricoltura, controllo fauna selvatica e forestazione;

Vista la propria precedente ordinanza n. 63/2020 con la quale è stata riaperta parzialmente l'area comunale adibita a "orti sociali" ubicata nella frazione di Fornacette lungo la Golena e composta da n. 56 appezzamenti contigui assegnati ad altrettanti cittadini del territorio, in considerazione del fatto che l'attività di coltivazione delle colture agricole è svolta anche a livello amatoriale con destinazione dei prodotti agricoli, ricavati dalle attività, all'autoconsumo familiare;

Preso atto, in ultimo del DPCM 26 aprile 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" con il quale è stato dato avvio, a decorrere dal 4 maggio 2020, alla cd. *"fase 2"* del periodo emergenziale procedendo a disporre, tra l'altro, la possibilità di accesso a parchi, ville e giardini pubblici purchè nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza e del divieto di ogni forma di assembramento (art. 1 lettere e) ed f);

Ravvisata la necessità di ampliare ulteriormente la possibilità di accesso agli orti sociali comunali per gli assegnatari al fine di garantire, nell'attuale stagione primaverile, una sempre maggior cura di detti orti nell'assoluto rispetto e per la tutela della salute pubblica sul territorio comunale come disposto dalla normativa richiamata;

Ritenuto di ampliare l'attuale apertura parziale dell'area denominata "orti sociali";

Visto il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

che l'attuale **apertura parziale** dell'area comunale adibita ad orti sociali, come sopra individuata, sia integrata come segue, limitandone l'accesso agli assegnatari **PER UNA SOLA VOLTA DURANTE LA GIORNATA CONCESSA**, secondo le seguenti modalità perentorie:

Assegnatari di orti con **numero PARI: martedì, giovedì e sabato**

Assegnatari di orti con **numero DISPARI: lunedì, mercoledì e venerdì**

disponendo pertanto il divieto assoluto di spostamento per la cura di detti orti sociali nel giorno di domenica e nei giorni FESTIVI.

CONSENTE

l'accesso alla sola area esterna, continuando a rimanere **interdetta** l'area prefabbricata adibita a ricovero attrezzi e servizi igienici

DISPONE

che gli assegnatari individuati svolgano le attività limitatamente a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali, consistenti nelle minime ma indispensabili operazioni colturali che la stagione impone.

DISPONE

l'immediata esecutività della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;

La presente ordinanza ha validità ed efficacia dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e fino a nuova disposizione o fino a sopraggiunta normativa che ne stabilisca nuovi contenuti e comunque per tutta la durata dell'emergenza covid-19.

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- Albo Pretorio e sito internet del Comune di Calcinaia;
- Ufficio Stampa del Comune di Calcinaia;

- all'Ufficio Segreteria per l'inoltro alla Prefettura di Pisa;
- Alla Stazione Carabinieri di Calcinaia;
- Alla Polizia Locale dell'Unione Valdera.

AVVERTE

Chiunque violi la presente ordinanza risponde della sanzione di cui all'art. 4 del D.L. 19/2020

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro 60gg., oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg.

Calcinaia, 07/05/2020

Il sindaco
Alderigi Cristiano / ArubaPEC S.p.A.